

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL “FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE”

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione
7	Ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure dell'ente
8	Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo
9	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione - Prestazione parziale
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
12	Responsabilità
13	Proprietà dei progetti
14	Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
15	Orario di lavoro e spese accessorie
16	Tutela dei dati personali
17	Norme abrogate
18	Pubblicità del regolamento
19	Casi non previsti dal presente regolamento
20	Rinvio dinamico
21	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi"), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per brevità, "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come "*Decreto Pubblica Amministrazione*".

3. Tale "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3).

4. In particolare:

- l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

5. La percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento del codice dei contratti" a cui si rimanda).

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e

di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente, che vengono realizzati solo su relazione tecnica.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato "fondo" nella misura a suo tempo prevista, la quale disponeva che: "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.": tali attività relative agli atti di pianificazione urbanistica, solo se strettamente necessari e funzionali all'approvazione e realizzazione di specifiche opere pubbliche o lavori pubblici (qualora siano effettivamente svolte dal personale interno dell'ente), potranno accedere al "fondo per la progettazione e l'innovazione" in parola, sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi stabiliti dal presente regolamento connessi all'opera pubblica per la quale detti atti di pianificazione si sono resi necessari, in qualità di "collaboratori" tecnici e/o amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi anche definito, per brevità, "RUP") e delle restanti figure menzionate nel successivo Art. 3, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n.163/2006.

6. Per "atti di pianificazione" urbanistica comunque denominati si intende, a titolo di esempio, la redazione di uno o più dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale:

- piano regolatore generale (o di altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali);
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione e di attuazione territoriale comunque denominato con validità temporale definita dalla legge e dalle vigenti normative urbanistiche regionali);
- altri piani/strumenti di pianificazione urbanistica pubblico/privato comunque denominati che siano necessari per l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche e/o lavori pubblici (o di interesse pubblico), e che debbano essere approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale, nonché le relative varianti approvate ai sensi di legge.

7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione elencati al precedente comma 6, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

8. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1 sono:

- a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
- b) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;
- c) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2;
- d) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori;
- e) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori";
- f) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore;
- g) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art.141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006);

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La G.C. può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonchè alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. La stessa G.C. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonchè il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonchè, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 5

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il RUP nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

3. La redazione degli eventuali atti di pianificazione urbanistica, qualora necessari, è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6

Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione

1. Il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.

2. In particolare, poiché il presente regolamento deve stabilire la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, si stabilisce quanto segue:

- a) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,60% -unovirgolasessanta per cento- (pari all'80% del 2%) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);
- b) i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, il cui importo è superiore alla soglia comunitaria partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,40% -unovirgolaquaranta per cento- (pari all'70% del 2%) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.).

3. Partecipano alla costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", nella misura indicata al precedente comma 2, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico approvato con il progetto esecutivo (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello (preliminare, definitivo, esecutivo), con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

4. Tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le attività); nel relativo importo sono compresi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

5. La quantificazione e la liquidazione a favore delle citate figure dipendenti dell'ente della suddetta quota parte del *fondo* dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-*quater*, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel *fondo* deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure dell'ente

1. La ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, secondo le percentuali sotto elencate, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	10%
b) Redattore dello studio di fattibilità	10%
c) Redattore del progetto preliminare	20%
d) Redattore del progetto definitivo	30%
e) Redattore del progetto esecutivo	20%
f) <i>Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione</i>	10%

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo attribuito in ragione del 1,4% (pari all'70% del 2%) suddiviso secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con **qualifica dirigenziale**: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

5. Qualora l'incarico sia stato assegnato e svolto da un'unica figura professionale la quota del "fondo per la progettazione e l'innovazione" sarà liquidata in ragione del 100% dell'importo previsto nel quadro economico di progetto .

6. Per la materiale liquidazione trova altresì applicazione quanto indicato nel successivo Art. 9, a cui si rimanda.

7. Nel caso di progettazione esterna la quota percentuale al RUP spetta nella misura fissa, non riducibile, del 1% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.) indipendentemente dall'importo sotto o sopra soglia comunitaria.

Art. 8

Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione della progettazione e/o dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario all'approvazione del progetto dell'opera pubblica da porre a base di gara.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire ai sensi del precedente Art. 7 e da liquidare ai sensi del successivo Art. 9, nella misura del 0,1% (zerovirgolauno per cento) per ogni mese.

Art. 9

Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione - Prestazione parziale

1. Per i progetti di opere pubbliche e/o di lavori pubblici, il responsabile di servizio preposto alla struttura competente provvede alla liquidazione della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicata al precedente Art. 6 (derivante dallo stanziamento effettuato in detto fondo sulla specifica opera pubblica o lavoro pubblico), a favore del personale dipendente che ne ha effettivamente diritto, a seguito dell'approvazione del progetto almeno definitivo da parte dell'organo competente dell'ente (ovvero, anche a seguito dell'avvenuta verifica e/o validazione del progetto definitivo con esito positivo).

2. L'incentivo liquidabile al personale dipendente viene inteso al lordo degli oneri riflessi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e delle ritenute fiscali a carico del singolo dipendente e viene ripartito per ciascun progetto approvato (ovvero verificato e/o validato con esito positivo) dall'organo competente e che risulti appaltabile/affidabile ai sensi del Codice dei contratti. In caso di svolgimento di "prestazione parziale", qualora la progettazione non venga conclusa ovvero qualora l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera non procedendo all'appalto anche se con progettazione completata ed idonea all'affidamento dei lavori, l'incentivo sarà pari al 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della "prestazione completa" .

3. Per i progetti affidati a tecnici esterni la percentuale relativa al RUP indicata all'Art. 7 comma 7, verrà erogata come segue:

50% all'approvazione del progetto esecutivo

50% alla data di ultimazione lavori

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici (o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica) sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali).

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 12

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14

Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera in aumento, ammissibile ai sensi di legge, il "fondo" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti articoli, sull'importo aggiuntivo di stima (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore).

Art. 15

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/7/2001 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

Art. 18

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 19

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).

3. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del

D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/07/2001 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a cui si rimanda.